

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

Per la sig. Teresa Picariello, nata a Pozzuoli il 26.05.1974 ed ivi residente alla Via L. Pirandello n. 10 (C.F. PCRTRS74E66G964V), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T), e Teresa Gambuti (C.F. C.F.GMBTRS82S67B963H), presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it e/o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 12;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 12;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

NONCHE'



nei confronti di tutti i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria, posto comune, nell'anno scolastico 2020/2021 e dei docenti destinatari di supplenze attinti dalla graduatoria provinciale per le supplenze della Provincia di Napoli per la scuola primaria, posto comune sulle sedi preferite della ricorrente

FATTO

1. La sig.ra Picariello era docente di scuola primaria, posto comune, inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli ed immessa in ruolo nel presente anno scolastico presso l'Istituto Scolastico Ibsen di Casamicciola Terme (NA).

2. Più precisamente, in seguito alla procedura di mobilità docenti valida per l'anno scolastico 2020/21, l'U.S.R. per la Campania pubblicava il report dei posti disponibili nella Provincia di Napoli per le immissioni in ruolo per il medesimo anno scolastico.

Per quel che qui interessa, i posti devoluti alla procedura di immissione in ruolo per la Provincia di Napoli per la scuola primaria, posto comune, erano 222, di cui 111 attingendo dalle Graduatorie di merito e 111 attingendo dalle Graduatorie ad Esaurimento.

3. Con decreto del M.I.U.R. prot. n. 91 del 08.08.2020, disciplinante la procedura di immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2020/2021, venivano resi noti i contingenti nazionali per le assunzioni e, all'Allegato A del medesimo decreto, venivano disciplinate le istruzioni operative per le nomine.

Nello specifico, veniva previsto che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute attingendo per il 50% dalle Graduatorie di merito e per il 50%



dalle Graduatorie ad esaurimento; laddove fossero esaurite le dette graduatorie i posti sarebbero stati conferiti secondo la procedura delle chiamate vocali o, in subordine, conferiti attingendo dalle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Inoltre, al punto 11 dell'Allegato A, veniva espressamente disposto che le eventuali rinunce avrebbero comportato la cancellazione dalla graduatoria per il posto a cui si è rinunciato.

E' evidente, quindi, che le sedi scolastiche rese man mano disponibili a seguito delle rinunce dei docenti, sarebbero dovute essere disponibili e destinate ai docenti che, inseriti fra coloro per i quali procedere all'immissione in ruolo in posizione deteriore rispetto ai rinunciatari, dovevano essere nominati nelle sedi scolastiche preferite, rimaste vacanti a seguito delle medesime rinunce, e non accontentarsi dell'immissione in ruolo in sedi scolastiche disagiate e non inserite fra le proprie preferenze.

4. Con avviso prot. n. 21457 del 11.08.2020, il M.I.U.R. - Direzione Generale per la Campania (documentazione depositata in giudizio e consultabile anche dal sito <https://www.at-napoli.it/pagine/circolari.htm>), pubblicava una nota con la quale esplicava le modalità di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021, prevedendo, per la prima volta nell'alveo delle procedure di immissioni in ruolo dei docenti, una procedura informatizzata per procedere alle nomine.

In buona sostanza, i docenti convocati dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento avrebbero dovuto far pervenire le istanze di partecipazione con le relative preferenze di sede telematicamente, senza poter conoscere preventivamente le sedi disponibili al momento in cui



sarebbe arrivato il loro turno; nel caso in cui l'istanza non fosse stata presentata, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avrebbe assegnato una sede d'ufficio.

Relativamente alla fattispecie in esame, le istanze per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 per la scuola primaria, posto comune, sarebbero dovute pervenire fra il 12 e 13 agosto 2020, con riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito (come si evince dalla documentazione in atti e consultabile anche dal sito http://www.campania.istruzione.it/allegati/2020/Avviso%20immissioni%20in%20ruolo%202021_convocati_elenco.pdf) e fra il 16 e 17 agosto 2020, con riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (documentazione depositata in giudizio e consultabile anche dal sito <https://www.at-napoli.it/pagine/circolari.htm>).

5. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava, le nomine dei docenti assunti dalle graduatorie di merito, senza evidenziare, in taluni casi, i soggetti rinunciatari agli incarichi (documentazione depositata in giudizio e consultabile anche dal sito <https://www.at-napoli.it/pagine/circolari.htm>).

6. In data 26.08.2020, il medesimo Ente Scolastico pubblicava le nomine dei docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento (documentazione depositata in giudizio e consultabile anche dal sito <https://www.at-napoli.it/pagine/circolari.htm>); in tale fase la ricorrente, collocata al n. 89 della GAE con posizione n. 73 di immissione in ruolo, nonostante fossero ancora vacanti delle sedi sulla terraferma in Provincia di Napoli, è stata nominata presso l'Istituto Scolastico Ibsen di Casamicciola Terme (NA),



una sede disagiata e difficilmente raggiungibile per la sig.ra Picariello, ove, a far data dal 01.09.2020, la stessa presta servizio.

7. Successivamente alla consultazione ed al confronto di tutta la documentazione afferente la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 in Provincia di Napoli per la scuola primaria posto comune, ed ai conferimenti degli incarichi a tempo indeterminato attingendo sia dalle graduatorie di merito che dalle graduatorie ad esaurimento, la ricorrente si è resa conto che, al momento del conferimento della sua nomina, pur essendo disponibili, in seguito alle rinunce di alcune docenti, sedi scolastiche sulla terra ferma più vicine alla propria residenza ed indicate fra le sue preferenze, la stessa è stata nominata a Casamicciola Terme.

8. Nello specifico, come si dirà meglio in punto di diritto, al momento dell'immissione in ruolo della ricorrente, secondo la sua posizione di nomina, erano disponibili 1 posto presso l'I.C. Borsellino Nobile di Napoli (rinuncia Acampora Maria Carmela da GM e Izzo Rosa da GAE), 1 posto presso l'I.C. Campo Moricino – Umberto di Napoli (rinuncia Costabile Lina), 1 posto presso l'I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano (NA) (rinuncia Orlando Caterina), 1 posto presso l'I.C. Gigante – Neghelli Di Napoli (rinuncia Starace Maria Grazia), 2 posti presso l'I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano (NA) (rinunce Ricciardi Stella ed Esposito Angela), 1 posto presso l'I.C. Marino Santa Rosa di Napoli (rinuncia Dello Russo Monica).

Peraltro, tutti i posti resisi vacanti erano espressamente indicati fra le preferenze della ricorrente ai fini dell'immissione in ruolo, invero, la sig.ra



Picariello, come si evince dalla documentazione versata in giudizio relativa alle sedi preferite per la nomina, aveva precisamente individuato l'I.C. Gigante – Neghelli di Napoli (preferenza n. 3), l'I.C. Borsellino Nobile di Napoli (preferenza n. 10), l'I.C. Campo Moricino Umberto di Napoli (preferenza n. 24), l'I.C. Marino Santa Rosa di Napoli (preferenza n. 31), l'I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano (NA) (preferenza n. 50), l'I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano (NA) (preferenza n. 51), non essendo presente, invece, nelle 62 preferenze espressa dalla sig.ra Picariello la scuola dove poi è stata nominata (Ibsen di Casamicciola Terme (NA)).

9. Di talchè, in data 11.11.2020, la ricorrente, a mezzo del suo legale, presentava istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. al competente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e ad ogni Istituto Scolastico nel quale vi sono state le suddette rinunce alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 di docenti in posizione precedente rispetto alla sua.

10. Ad oggi, l'Istituto Scolastico Marino Santa Rosa di Napoli, con nota prot. n. 2793 del 13.11.2020, ha rappresentato che la docente Dello Russo Monica ha rinunciato all'incarico conferitole avendo già accettato la nomina da graduatorie di merito presso il plesso scolastico Noschese di San Giorgio a Cremano (NA).

Sorprendentemente, né l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, né, gli Istituti Scolastici su menzionati hanno esitato la richiesta presentata.

11. Ebbene, l'immissione in ruolo della ricorrente presso l'Istituto Ibsen di Casamicciola Terme (NA) piuttosto che presso una delle sedi scolastiche sulla terraferma in Provincia di Napoli e vacanti al momento della sua



nomina è illegittima e lesiva dei diritti della stessa e dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Il diritto della ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 presso una delle sedi scolastiche indicate fra le sue preferenze e nelle quali vi erano posti vacanti e disponibili al momento della sua immissione in servizio è incontestabile alla luce di tutti i principi di diritto di cui alle procedure di nomina nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

Invero, in ossequio ai noti principi di rispetto della collocazione in graduatoria, della *par condicio* fra candidati e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, in tutte le procedure concorsuali, così come nelle conseguenti procedure di nomina, ai candidati poi assunti deve essere assegnata una delle sedi vacanti e disponibile al momento della loro nomina nel rispetto delle preferenze dagli stessi indicate.

Diversamente argomentando, si giungerebbe all'evidente distorsione per cui alcuni candidati in posizione deteriore in graduatoria o, addirittura, inseriti in graduatorie a cui si attinge solo successivamente all'esautorazione della graduatoria principale, si troveranno immessi in ruolo in sedi preferite da coloro che li precedevano e che, quindi, avevano diritto a scegliere e ad essere trasferiti prioritariamente su tali sedi.

Peraltro, potrebbe configurarsi l'ingiustificabile scenario per cui le sedi preferite dai candidati meglio inseriti in graduatoria, resisi disponibili a seguito di alcune rinunce, restino vacanti all'esito di tutta la procedura di nomina ed alcuni candidati dovranno accontentarsi dell'immissione in servizio presso sedi disagiate e mai individuate fra le proprie preferenze.



Ebbene, quanto rappresentato rispecchia ciò che è accaduto nel caso di specie, laddove, la P.A. resistente, piuttosto che nominare la ricorrente su uno dei posti vacanti e disponibili al momento della sua nomina, individuati fra i suoi preferiti (che erano ben 7) e consentirle, quindi, di prendere servizio presso una scuola sita nella terraferma in Provincia di Napoli, ha immesso in ruolo la medesima presso un Istituto Scolastico sito in un luogo difficilmente raggiungibile dalla sig.ra Picariello che, oltre a costituire una chiara violazione dei principi di legge, le arreca notevoli danni dal punto di vista professionale, familiare ed umano.

In altri termini, la sig.ra Picariello, dopo molteplici anni di precariato e sacrifici logoranti, pur se si erano rese disponibili 7 posti vacanti a seguito di rinunce di docenti collocati in posizione preminente alla ricorrente, non ha potuto concorrere per l'immissione in ruolo in uno di detti posti, dovendosi accontentare della nomina nella scuola ischitana, dove, peraltro, si trova costretta ad insegnare per cinque anni dal momento che, per le immissione in servizio per l'anno scolastico 2020/2021, è stato previsto il vincolo quinquennale sulla sede di nomina.

Orbene, la mancata nomina della ricorrente in una delle sedi scolastiche sulla terraferma in Provincia di Napoli fra quelle dalla stessa individuate nelle sue preferenze è palesemente illegittima ed è il frutto, probabilmente, dell'erroneo ed incompleto espletamento della procedura di immissione in ruolo per le nomine dell'anno scolastico 2020/2021.

Sul punto, al fine di inquadrare precisamente la fattispecie di cui è causa, occorre rilevare il quadro regolamentare in oggetto.

Con decreto del M.I.U.R. prot. n. 91 del 08.08.2020, disciplinante la procedura di immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico



2020/2021, venivano resi noti i contingenti nazionali per le assunzioni e, all'Allegato A del medesimo decreto, venivano disciplinate le istruzioni operative per le nomine.

Il richiamato Allegato A prevedeva espressamente che *“L'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006... Infine, prima di procedere alle convocazioni attraverso le GPS di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020, si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, all'avvio della procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente”*.

Il punto 3 dell'Allegato A disponeva poi che *“Ai sensi dell'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie*



concorsuali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 4, comma 1-ter del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96”.

Ed ancora, il punto 11 prevedeva che “La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato” ed il punto 12 disponeva che “Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni”.

Infine, per quel che qui interessa, il punto 17 del citato Allegato A statuiva che “Completate entro il 26 agosto 2020 le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021, anche avvalendosi delle funzioni rese disponibili al sistema informativo, si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, all'avvio della procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente. La partecipazione alla procedura è disciplinata dal richiamato decreto. Gli USR provvedono in via preliminare ad aggiornare al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari e gli aspiranti già



destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali”.

In sintesi, quindi, le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 sarebbero dovute avvenire attingendo al 50% dalle graduatorie di merito per ogni classe di concorso ed al 50% dalle graduatorie ad esaurimento per ogni classe di concorso e solo in caso di posti che rimanevano vacanti e disponibili all’esito di detta procedura, potevano essere immessi in ruolo su quei posti docenti seguendo la procedura della chiamata diretta o, in ultima fase, attingendo dalle graduatorie provinciali per le supplenze per ogni classe di concorso.

Inoltre, la richiamata normativa, prevedeva espressamente che gli Uffici Scolastico Regionali, al fine di garantire la regolarità delle operazioni di immissione in ruolo, avrebbero dovuto provvedere alla cancellazione degli aspiranti rinunciatari e degli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R. - Direzione Generale per la Campania, con avviso prot. n. 21457 del 11.08.2020, pubblicava una nota con la quale esplicava le modalità di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021, prevedendo, per la prima volta nell’alveo delle procedure di immissioni in ruolo dei docenti, una procedura informatizzata per procedere alle nomine: “La procedura informatizzata prevede lo svolgimento di due turni: un primo turno unico per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito finalizzato alla scelta della provincia e della classe di concorso (nel caso di iscrizione in più graduatorie); un secondo turno unico per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito finalizzato alla scelta della sede;



un eventuale terzo turno per la riattribuzione di eventuali posti a seguito dell'esaurimento di una delle procedure...Si precisa che qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che intendano mantenere, dovranno accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all'eventuale proposta di individuazione riferita all'a.s. 20/21. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti convocati non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d'ufficio. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione delle istanze attraverso l'apposita funzione predisposta dal sistema Polis".

Con successivi avvisi, poi, l'USR per la Campania disponeva che le istanze dei docenti convocati dal medesimo USR per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 per la scuola primaria, posto comune, complete di indicazione di preferenza di sede scolastica, sarebbero dovute pervenire fra il 12 e 13 agosto 2020, con riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito e fra il 16 e 17 agosto 2020, con riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

In buona sostanza, quindi, la procedura informatizzata espletata dall'Amministrazione Scolastica prevedeva che, una volta opzionate le classi di concorso e le Province di immissione in ruolo per i docenti inseriti in GM (fase 1), tutti i docenti convocati per le immissioni in ruolo da GM e poi da GAE (fase 2) nelle varie classi di concorso avessero una finestra temporale di due giorni per presentare le suddette istanze, comprensive delle



preferenze di sede scolastica, e che, solo in caso di esaurimento delle medesime graduatorie si sarebbe provveduto alla riassegnazione dei posti vacanti (fase 3).

Per quel che attiene alla Provincia di Napoli, scuola primaria, posto comune, sulla scorta delle note sui contingenti pubblicate sui siti istituzionali, dovevano essere immessi in ruolo 111 aspiranti dalla GM e 111 aspiranti dalla GAE.

Nel caso di specie, è evidente, però, che tale procedura informatizzata, con la quale si è provveduto ad acquisire tutte le istanze degli aspiranti senza poter dare contezza delle eventuali rinunce dei soggetti collocati nelle relative graduatorie, non è stata espletata correttamente e non ha consentito alla ricorrente di essere immessa in ruolo in una delle sedi scolastiche dalla stessa individuate fra le sue preferenze nel rispetto della sua collocazione all'interno della GAE per la scuola primaria, posto comune della Provincia di Napoli.

Invero, in modo del tutto illogico e palesemente illegittimo, al momento in cui si è giunti alla nomina della sig.ra Picariello, seppur fossero vacanti ben 7 posti nelle scuole dalla stessa indicate fra le sue preferenze a seguito di alcune rinunce dei docenti convocati dalle GM e dalle GAE, la stessa si è dovuta accontentare dell'immissione in ruolo presso la scuola ischitana non potendo, peraltro, neanche rinunciare al conferimento di detto incarico a tempo indeterminato dal momento che sarebbe stata depennata dalla GAE in cui risultava inserita e non avrebbe più avuto alcuna chance di immissione in servizio.

In altri termini, la procedura informatizzata espletata dall'USR per la Campania, che già di per sé presenta profili di illegittimità per violazione



del principio di trasparenza dal momento che gli aspiranti hanno opzionate le proprie scelte “al buio” senza preventivamente conoscere le preferenze degli aspiranti che li precedevano, è stata svolta in totale dispregio di tutti i principi cardine dell’agire amministrativo in ordine al rispetto della esatta collocazione in graduatoria e del buon andamento della P.A. laddove, in alcuni casi, come quello in esame, le sedi resisi vacanti a seguito delle rinunce di alcuni aspiranti, anziché essere rese disponibili per le scelte degli altri graduati, sono rimaste vacanti e, probabilmente, conferite con le procedure di chiamata veloce o attingendo alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nello specifico, difatti, al momento dell’immissione in ruolo della ricorrente, secondo la sua posizione di nomina, erano disponibili 1 posto presso l’I.C. Borsellino Nobile di Napoli (rinuncia Acampora Maria Carmela da GM e Izzo Rosa da GAE), 1 posto presso l’I.C. Campo Moricino – Umberto di Napoli (rinuncia Costabile Lina), 1 posto presso l’I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano (NA) (rinuncia Orlando Caterina), 1 posto presso l’I.C. Gigante – Neghelli Di Napoli (rinuncia Starace Maria Grazia), 2 posti presso l’I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano (NA) (rinunce Ricciardi Stella ed Esposito Angela), 1 posto presso l’I.C. Marino Santa Rosa di Napoli (rinuncia Dello Russo Monica).

Più precisamente, confrontando il prospetto delle disponibilità di posti per le immissioni in ruolo della scuola primaria posto comune per l’anno scolastico 2020/2021 (documento depositato in atti e consultabile anche sul sito <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> alla voce immissioni in ruolo personale docente A.S. 2020/2021 – disponibilità del 12.08.2020) ed i provvedimenti di nomina degli aspiranti da GM e GAE per



la classe di concorso primaria, posto comune per la Provincia di Napoli, si evince che, al momento del conferimento della nomina della ricorrente, vi erano:

a) presso l'I.C. Borsellino Nobile di Napoli vi erano 6 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 1 conferito attingendo dalla relativa GM a cui la docente Acampora Maria Carmela (posizione n. 986 GM) ha rinunciato, e 6 (dal momento che il posto della rinuncia della docente Acampora è stato aggiunto a quelli disponibili per i conferimenti da GAE) attingendo dalla relativa GAE; di questi 6 posti, 5 sono stati conferiti alle docenti De Angelis Anna (posizione n. 30 GAE), Silvestro Stella (posizione n. 38 GAE), Civero Cristina (posizione n. 44 GAE), Campitiello Stefania (posizione n. 58 GAE) e Mosca Rosa (posizione n. 206 GAE ma con precedenza) ed 1, conferito alla docente Izzo Rosa (posizione n. 57 GAE) la quale ha rinunciato essendo già stata immessa in ruolo attingendo dalle GM (posizione n. 796 GM) relativa sempre alla classe di concorso primaria posto comune presso l'I.C. Caruso di Napoli, **quindi vi era 1 posto vacante e disponibile;**

b) presso l'I.C. Campo Moricino di Napoli vi erano 11 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 5 conferiti attingendo dalla relativa GM per cui le docenti Caiazzo Luana (posizione n. 940 GM), Antignani Francesca (posizione n. 943 GM), Patricelli Tiziana (posizione n. 953 GM), Cotugno Antonella (posizione n. 997 GM) sono state immesse in ruolo e la docente Costabile Lina (posizione n. 761 GM) ha rinunciato e 7 (dal



momento che il posto della rinuncia della docente Costabile è stato aggiunto a quelli disponibili per i conferimenti da GAE) attingendo dalla relativa GAE; di questi 7 posti, solo 6 sono stati conferiti alle docenti Ruggi Annalisa (posizione n. 13 GAE), Presutto Adelaide (posizione n. 22 GAE), Caivano Monica (posizione n. 52 GAE), De Rosa Rosa (posizione n. 54 GAE), Perreca Rosa (posizione n. 64 GAE), Ciervo Giuseppina (posizione n. 70 GAE), **quindi vi era 1 posto vacante e disponibile;**

- c) presso l'I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano vi erano 3 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 3 conferiti attingendo dalla relativa GM per cui le docenti Gravetti Rosa (posizione n. 821 GM) e Salvio Anna (posizione n. 841 GM) sono state immesse in ruolo e la docente Orlando Caterina (posizione n. 898 GM) ha rinunciato, alcun posto è stato conferito attingendo dalle GAE, **quindi vi era 1 posto vacante e disponibile;**
- d) presso l'I.C. Gigante Neghelli di Napoli, vi erano 2 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 2 conferiti attingendo dalla relativa GM per cui la docente Travaglione Sara (posizione n. 996 GM) è stata immessa in ruolo e la docente Starace Maria Grazia (posizione n. 874 GM) ha rinunciato, alcun posto è stato conferito attingendo dalle GAE, **quindi vi era 1 posto vacante e disponibile;**
- e) presso l'I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano, vi erano 4 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 4 conferiti attingendo dalla relativa GM per cui le docenti Raimo Antonietta (posizione n. 724 GM) e Maione Lisa (posizione n. 774



GM) sono state immesse in ruolo e le docenti Ricciardi Stella (posizione n. 747) ed Esposito Angela (posizione n. 816 GM) hanno rinunciato, alcun posto è stato conferito attingendo dalle GAE, **quindi vi erano 2 posti vacanti e disponibili;**

- f) presso l'I.C. Marino Santa Rosa di Napoli, vi erano 7 posti destinati alla medesima procedura di immissione in ruolo di cui 3 conferiti attingendo dalla relativa GM per cui le docenti Staro Alessandra (posizione n. 974 GM), Franzese Lucia (posizione n. 971 GM) e Gilio Maddalena (posizione n. 1520 GM) sono state immesse in ruolo e 4 attingendo dalla relativa GAE per cui le docenti Silvestri Guerino (posizione n. 19 GAE), Pirozzi Gaetana (posizione n. 100 GAE ma con precedenza), De Cicco Teresa (posizione n. 126 GAE ma con precedenza) sono state immesse in ruolo e la docente Dello Russo Monica (posizione n. 28 GAE) ha rinunciato essendo stata già immessa in ruolo da GM presso l'I.C. Noschese di San Giorgio a Cremano (posizione n. 800 GM), **quindi vi era 1 posto vacante e disponibile.**

In sintesi, pertanto, al momento della nomina della sig.ra Picariello, essendovi state ben 7 rinunce di alcuni aspiranti inseriti nella GM della procedura di immissione in ruolo per la scuola primaria, posto comune o nella stessa GAE in cui risultava inserita la ricorrente, la stessa poteva e doveva beneficiare della nomina su uno dei posti disponibili al momento della sua immissione in ruolo; di talché, è evidente il diritto della sig.ra Picariello ad essere immessa in ruolo, a far data dall'anno scolastico 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche su individuate ove vi erano posti vacanti e disponibili al momento della nomina della stessa.



Si evidenzia, altresì, che l'ultima docente immessa in ruolo sulla terraferma da GAE è stata Bianco Carla (posizione n. 83 GAE) e che la ricorrente ricopre la posizione n. 89 ed, inoltre, che la docente Cantile Concetta (posizione n. 84 GAE) che era stata nominata presso l'I.C. IV novembre di Capri (NA) ha rinunciato alla nomina conferitole.

Alla stregua di tutte le soprasvolte considerazioni è, quindi, evidente che la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza nei confronti della ricorrente la quale, nonostante al momento della sua nomina ci fossero ben 7 sedi vacanti e disponibili, inserite fra le sue preferenze, nelle quali la stessa poteva essere immessa in ruolo, la sig.ra Picariello si è vista assegnare una sede nell'isola di Ischia, lontanissima dalla sua abitazione, di difficile raggiungimento e mai indicata fra le sue preferenze.

In altri termini, con le modalità adottate dall'USR per la Campania, in luogo che consentire agli aspiranti inseriti nelle GAE di scegliere la sede migliore o comunque preferita risultante ancora disponibile al momento della loro decisione definitiva, si è imposto al destinatario della proposta di assunzione di limitare la scelta al solo posto disponibile proposto per la nomina, riservando la restante parte dei posti disponibili e vacanti a seguito delle rinunce ad aspiranti probabilmente collocati in graduatoria in una fase di immissione in ruolo peggiore rispetto a quella della sig.ra Picariello (procedura di chiamata veloce o conferimento incarichi da graduatorie provinciali per le supplenze).



Sul punto, pacifica giurisprudenza statuisce che, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II - ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Né si potrà sostenere, a discolpa della condotta della P.A. resistente che, dati i tempi stringenti per le immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico, non vi erano i tempi materiali per procedere alle rettifiche degli incarichi a tempo indeterminato conferiti tenuto conto che, in virtù di quanto disposto dall’Allegato A, punto 12 del D.M. n. 91 del 8.8.2020, entro 3 giorni dalle nomine degli aspiranti, bisognava effettuare i relativi controlli sulla loro posizione, quindi, l’USR per la Campania, alla data del 29.08.20 (tre giorni dopo le nomine da GM e GAE) era ben conscia di alcune rinunce effettuate da alcuni aspiranti e poteva e doveva procedere alla riassegnazione di alcune sedi scolastiche rispettando le preferenze individuate dai docenti.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è palese che il *modus operandi* tenuto dall’amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Picariello ad essere immessa in ruolo su una delle sedi scolastiche vacanti al momento della sua nomina scorrendo le proprie preferenze.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Picariello, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

SI CONCLUDE



affinché codesto Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento di immissione in ruolo della ricorrente presso l'Istituto Scolastico Ibsen di Casamicciola Terme (NA), il diritto della ricorrente, a far data dal 01.09.2020, ad essere immessa in ruolo, anche in soprannumero, in uno dei posti vacanti e disponibili che vi erano al momento della sua nomina (I.C. Neghelli Gigante di Napoli, I.C. Borsellino Nobile di Napoli, I.C. Campo Moricino di Napoli, I.C. Marino Santa Rosa di Napoli, I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano, I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano), o, in subordine, ad una delle sedi indicate fra le sue preferenze per i motivi sopra esposti;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'immissione in ruolo della ricorrente, anche in soprannumero, a far data dal 01.09.2020, in uno dei posti vacanti e disponibili che vi erano al momento della sua nomina (I.C. Neghelli Gigante di Napoli, I.C. Borsellino Nobile di Napoli, I.C. Campo Moricino di Napoli, I.C. Marino Santa Rosa di Napoli, I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano, I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano), o, in subordine, ad una delle sedi indicate fra le sue preferenze per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta ad un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti



IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, nell'ipotesi in cui codesta difesa non ne sia entrata in possesso prima della trattazione della prima udienza, l'esibizione ed il deposito in giudizio, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da parte delle Amministrazioni resistenti della documentazione relativa alle rinunce alle nomine da parte della docente Acampora Maria Carmela ed Izzo Rosa, nominate rispettivamente da GM e GAE per la scuola primaria, posto comune della Provincia di Napoli presso l'I.C. Borsellino Nobile di Napoli; della docente Costabile Lina, nominata da GM per la scuola primaria, posto comune della Provincia di Napoli presso l'I.C. Campo Moricino – Umberto di Napoli; della docente Orlando Caterina, nominata da GM per la scuola primaria, posto comune della Provincia di Napoli presso l'I.C. De Filippo di San Giorgio a Cremano (NA); della docente Starace Maria Grazia, nominata da GM per la scuola primaria, posto comune della Provincia di Napoli presso l'I.C. Gigante – Neghelli Di Napoli; delle docenti Ricciardi Stella ed Esposito Angela, nominate da GM per la scuola primaria, posto comune per la Provincia di Napoli presso l'I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Enrica Troisi e Teresa Gambuti, in qualità di procuratori della sig.ra Picariello Teresa, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo definitiva a far data dal 01.09.2020 presso



una delle sedi scolastiche vacanti e disponibili della Provincia di Napoli al momento della sua nomina o, in subordine, presso una delle sedi indicate fra le sue preferenze;

- alla suddetta procedura di immissione in ruolo hanno partecipato numerosi docenti attinti dalle GM e dalle GAE per la scuola primaria, posto comune per la Provincia di Napoli;

- ciò implica che tutti i docenti già immessi in ruolo sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe essere trasferita al posto di uno di detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA



affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

